

## La morte di Claudio: storia di un omicidio stradale di serie "B"

**A** otto anni e più dall'entrata in vigore della legge 41/2016, con cui venne caratterizzata una nuova tipologia di delitti (Omicidio e Lesioni Stradali), puniti entrambi a titolo di colpa, non possiamo dirci del tutto soddisfatti, soprattutto per il fatto che eventi oggettivamente gravissimi vengano poi sanzionati con pene di fatto risibili. Così la tragica storia di Claudio Lemma, ingegnere romano 44enne ucciso sulla strada di casa, ci offre più di uno spunto di riflessione, non tanto per la mitezza della pena inflitta a chi l'ha ammazzato (un anno e 8 mesi di reclusione, pena sospesa e non menzione della condanna, con 24 mesi di sospensione della patente), ma per tutta una serie di considerazioni che il fratello Luca, nostro collega in servizio a Roma, ci stimola a fare, carte alla mano. Alla vicenda umana e processuale che ha contraddistinto la morte di Claudio vorremmo poi dire la nostra, perché se è vero che le sentenze vanno rispettate, è altrettanto vero che nessuno è infallibile, nemmeno i giudici. E se errore non c'è stato, beh, si tratta comunque di una profonda ingiustizia.

Claudio è stato ucciso il 22 ottobre 2022 in sella alla sua moto, mentre stava tornando a casa percorrendo via Pratonì del Vivaro, a Velletri (Roma): il giovane ingegnere stava rispettando il codice della strada e guidava tranquillo per i fatti suoi, ma il conducente di un'ambulanza a forte velocità ingaggiava un sorpasso proprio in prossimità di una curva, perdeva il controllo del mezzo finendo contromano e impattava prima contro un furgone della Polizia Penitenziaria e poi contro di lui, freddandolo sul colpo. Come si è detto in apertura, l'articolo 589-bis del Codice Penale punisce chi provoca la morte di una o più persone a causa della violazione delle norme inerenti la circolazione stradale (quindi con colpa specifica), con una previsione di pena di base tra i 2 e i 7 anni. Come ormai noto a tutti, tale disposizione incriminatrice prevede alcune specifiche ipotesi aggravate, qualora cioè l'altrui



*Claudio Lemma*

morte sia stata conseguenza di una condotta caratterizzata dall'uso di droghe, in stato di ebbrezza o attraverso una guida pericolosa. Nei casi più gravi si potrebbe arrivare, in linea teorica anche a condanne fino a 18 anni di carcere.

Il caso di Claudio Lemma è dunque di scuola: il conducente dell'ambulanza viola più norme del CDS, tra cui il divieto di sorpasso e il limite di velocità (ed è stato accertato che non era in corso alcun intervento urgente) e ci si sarebbe aspettati dunque un'imputazione per il comma 5° (che prevede una pena da 5 a 10 anni), essendo evidente che il reo avesse posto in essere una guida imprudentemente e ingiustificatamente pericolosa. Invece, al termine delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Velletri, il Pubblico Ministero qualificava il fatto nella sua forma di base, quella cioè indicata al primo comma del 589-bis c.p., nonostante una consulenza tecnica dallo stesso richiesta. Insomma, per la Procura di Velletri è un omicidio stradale "semplice": eppure l'imputato era risultato aver percorso la strada al momento del sorpasso ad una velocità di 113 km/h (a fronte del limite di 90) ed aveva intrapreso una manovra di sorpasso in curva, violando contemporaneamente sette articoli del CDS.

Quanto riportato nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. veniva impugnato dal

difensore dei familiari di Claudio, il quale rappresentava un'ipotesi di contraddittorietà tra il fatto come descritto nel capo di imputazione e come invece giuridicamente qualificato, ma il GUP confermava la versione del Pubblico Ministero, consentendo all'imputato di patteggiare ed aprendo la strada a tutte le attenuanti possibili.

Siccome la Parte Civile (cioè i familiari di Claudio, la vittima) non ne ha il potere, la parte penale – quella cioè che avrebbe la funzione retributiva e riparativa per chi resta – finiva qui e quindi può affermarsi che la morte di Claudio è valsa la condanna, a nostro parere iniqua, ad un anno e 8 mesi di reclusione, pena sospesa e non menzione della condanna. Ah, dimenticavamo: è valsa anche 24 mesi di sospensione della patente.

Un caso diametralmente opposto giunge alla nostra attenzione da Nola, dove il giudice del Tribunale ha pronunciato lo scorso 21 marzo una sentenza che troviamo in perfetta linea con la norma e con ciò che da essa ci saremmo oggettivamente aspettati: 12 anni e 8 mesi di reclusione per un quarantenne che, nella notte dell'ottobre del 2023, perse il controllo dell'auto alla quale era alla guida, uscendo contromano da una curva e scontrandosi frontalmente con un'altra auto. Ammazzo i due occupanti (Pellegrino Losco, 65 anni, deceduto sul colpo e la compagna Rachele Iannone, 45 anni, morta all'arrivo in ospedale); salvi, ma gravemente feriti, i due figli della coppia, una bambina di 9 anni e un bimbo di tre.

L'episodio è oggettivamente più grave, sia per bilancio definitivo che per scenario effettivo: l'imputato era fuggito dopo l'evento e quando si è costituito ai Carabinieri risultò in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di cocaina, non aveva la patente e l'auto non era assicurata.

Nel caso di Claudio, tutto ha funzionato correttamente, oppure siamo davanti a un clamoroso errore giudiziario al quale non esiste rimedio?

Ragionarci sopra, da "laici" del diritto, non è affatto semplice perché la pancia ci dice che il verdetto finale è profondamente sbagliato. Pensiamo che sentenze lievi come questa, che mandano agli atti la morte come conseguenza di una perdonabile fatalità – e il perdono è insito proprio nella clemenza dimostrata dal giudizio finale – potrebbero essere la conseguenza di un'inammissibile mancanza di sensibilità per certi tipi di delitti: ma sì, in fondo è un incidente, può capitare a tutti no? Potremmo tirare in ballo anche una scarsa cultura giuridica complessiva per questo tipo di reati, ma poi – da poliziotti – ci ricordiamo che in Italia la serie di reati sanzionati in maniera ridicola è davvero impressionante e attiene la quotidianità di ogni cittadino. Basti pensare alle truffe, ai furti, ai danneggiamenti, al sistema penale che deve gestirli e al fatto che ci siano categorie di delinquenti che collezionano centinaia di denunce e che, in un modo o nell'altro, riescono sempre a restare impuniti.

E poi c'è l'aspetto socio-culturale che ci riguarda tutti:

la contestazione della violazione di un limite è vista come una prevaricazione dello Stato (viva Fleximan, paladino degli oppressi) e se la Stradale toglie la patente a qualcuno che conosciamo per un etilometro positivo, la prima reazione è dargli solidarietà. Mai nessuno – o quasi – che evolva il pensiero con l'esclamazione che ci sembrerebbe più opportuna e che dovrebbe suonare più o meno così: *bene!*

La scarsa valenza giuridica di alcune fattispecie di reato non dovrebbe poi riguardare un delitto come quello per cui l'uccisore di Claudio è stato processato e condannato, almeno secondo il nostro punto di vista: in primis perché Claudio è morto per un sorpasso, il che dovrebbe rendere ancora più odiosa la condotta del reo; in secundis perché un'intera famiglia ha avuto la vita devastata da quel sorpasso e infine perché così cade tutto, anche l'effetto deterrenza.

Ma perché due omicidi stradali possono essere giudicati così diversamente?

Sappiamo che fare il Giudice non è cosa facile: nel processo deve prendere una decisione, in nome del Popolo Italiano (quindi in nome di tutti noi), che matura dopo aver sovrinteso alla formazione della prova e dopo aver fatto da garante dei diritti individuali di tutte le parti. Nel suo libero convincimento gli è riconosciuta una grande discrezionalità, alla quale farà ricorso proprio nel prendere la decisione tra un minimo e un massimo della pena prevista, al netto delle aggravanti e delle attenuanti.

Non è un caso che nell'esercizio di tale potere discrezionale, come recita l'art. 133 del Codice Penale, il giudice debba commisurare la pena alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole; tra i vari elementi c'è anche la condotta contemporanea al reato che nel caso dell'omicida di Claudio troviamo particolarmente grave e, certamente, dalle conseguenze irreversibili o, meglio, irreparabili.

È una critica, la nostra, non al Pubblico Ministero che ha esercitato l'azione penale successiva alla morte del motociclista o al Giudice che l'ha conclusa.

È rivolta ad un sistema che dice una cosa e poi ne fa un'altra, seguendo un binario che, per quanto discrezionale, ai genitori ed al fratello Luca non può che sembrare frutto di una decisione sbagliata, arbitrariamente o deliberatamente, con la conseguenza che proprio lo Stato, al quale si sono rivolti naturalmente per avere giustizia, appaia come disinteressato dal perseguire quella violenza subita. Negando loro, per istituto processuale, la possibilità di potersi appellare, perché agli eredi del morto tale diritto è negato.

Come se la vita di Claudio non contasse o contasse poco. Come se quello di cui è rimasto vittima fosse solo un omicidio stradale di "serie B".

**\*Ispettore della Polizia di Stato,  
Responsabile della comunicazione di ASAPS**